



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-2

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di Gennaio il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA REGOLANTE LA DISCIPLINA E GLI IMPEGNI DELLE PARTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. ID 2352
CUP B37H21000940001 – MOGE 20746

Adottata il 16/01/2023
Esecutiva dal 16/01/2023

16/01/2023	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-2

OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA REGOLANTE LA DISCIPLINA E GLI IMPEGNI DELLE PARTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. ID 2352 CUP B37H21000940001 – MOGE 20746

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- con legge 27/12/2019 n. 160 (art. 1 commi 437 - 443) è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”, nel prosieguo “PINQuA”, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
- con Decreto Interministeriale 16/9/2020 n. 395, pubblicato in G.U.R.I. 16/11/2020, sono state definite le “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione” del PINQuA. In particolare, ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 395/2020, il Comune di Genova risulta soggetto eleggibile al finanziamento; inoltre, ai sensi dell’art. 14 del D.I., sono ammesse al finanziamento fino a € 100 milioni ciascuna, nei limiti degli stanziamenti, le Proposte definite “Pilota”, ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda;
- il PINQuA è confluito nel PNRR nella Missione 5, componente 2, misura 2.3 “Programma innovativo della qualità dell’abitare” (cfr. pag. 217 del PNRR);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la civica Amministrazione ha candidato al “PINQuA”, ai sensi dell’art. 1, lett. “b” del D.I. n. 395/2020, tra l’altro, l’intervento “Ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14”, che insiste nel perimetro del Centro Storico e che, per le sue caratteristiche, si configura come Progetto Pilota ad alto rendimento, di cui all’art. 14 del D.I.; l’intervento interessa il recupero dell’immobile costituito da 1 negozio e 2 appartamenti posti al civ. 22R-24R e Civ.12 di via di Prè, di proprietà del Comune e 2 appartamenti posti al civ. 14, di proprietà di SPIM;
- in relazione (tra l’altro) a detto intervento, il Comune ha chiesto a SPIM di svolgere un ruolo di supporto nella predisposizione della proposta di finanziamento e - in caso di ammissione della proposta stessa - di assumere la posizione di “Soggetto Attuatore” dell’intervento, ai sensi dell’art. 1, lettera “d” dello stesso D.I. n. 395/2020;
- con D.G.C. 6/4/2021 n. 83, il Comune ha approvato, per quanto di competenza, uno schema di “Protocollo d’intesa” con SPIM finalizzato alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione in oggetto nonché, quale allegato del medesimo Protocollo d’Intesa, uno schema di “Convenzione gestionale” per la definizione delle modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di proprietà di SPIM, che saranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato per 25 anni;
- con D.G.C. 13/4/2021 n. 88, il Comune ha provveduto ad approvare la partecipazione del Comune di Genova al PINQuA con la Proposta Pilota denominata “Caruggi”, un insieme di progetti e misure volte a incrementare la vivibilità e la qualità complessiva del centro storico cittadino, approvando altresì i progetti definitivi dei relativi interventi per una richiesta di finanziamento di complessivi euro 87.000.000; con tale Deliberazione il Comune ha altresì assunto l’impegno a reperire la copertura finanziaria aggiuntiva in caso di finanziamento della proposta nonché l’impegno a garantire il mantenimento della proprietà o il diritto reale di godimento e destinazione d’uso di beni e aree oggetto di intervento per 25 anni;
- in data 15/4/2021 il Comune ha presentato la domanda di concessione del contributo per gli interventi previsti dal PINQuA (Proposta Pilota ID 500, tra cui intervento ID 2352 “Nuova edilizia residenziale sociale: Edifici di via di Prè 12 e 14”);
- con D.L. 6/5/2021, n. 59, conv. in legge 1/7/2021, n. 101 sono state assunte “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli Investimenti”;
- con D.L. 31/5/2021, n. 77, convertito in legge 29/7/2021, n. 108 è stata definita la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con D.L. 9/6/2021 n. 80 conv. in legge 6/8/2021, n. 113 sono state assunte “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni” funzionale all’attuazione del PNRR;
- con DPCM 9/7/2021 sono state individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. 31/5/2021, n. 77;
- con D.M. MEF 6/8/2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

rendicontazione alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata allo stesso decreto. Tale Tabella elenca per ciascun Ministero gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione;

- Nel D.M. di cui al punto precedente il PINQuA è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000 di cui € 477.000.000 di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- con D.L. 10/9/2021, n. 121, convertito in Legge 9/11/2021, n. 156, all'art. 10 comma 2, è stato previsto che il predetto D.M. del MEF sia aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione;
- con D.M. MIMS 7/10/2021 n. 383, pubblicato il 4/11/2021, relativo al finanziamento del PINQuA, è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, tra le quali vi è la Proposta Pilota ID 500 del Comune, comprendente l'intervento in oggetto (ID 2352 "Nuova edilizia residenziale sociale: Edifici di via di Prè 12 e 14").

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del 17/12/2019 n. 105, è stato approvato lo schema di Statuto Sociale in house di SPIM allo scopo di riconfigurare la stessa SPIM quale società in house del Comune, da questo partecipata al 100%, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo Comune e in regime di controllo analogo, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016;
- in particolare, in base all'art. 1.2 dello Statuto, approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 23/12/2019, *"la società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 50/2016"*;
- quanto all'oggetto sociale, inoltre, all'art. 4 dello Statuto di SPIM è previsto quanto segue:
 - "4.1 La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art. 4, comma 2 e dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ha quale oggetto sociale l'attività edilizia ed in particolare la costruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli Enti Soci; la gestione e/o l'affitto di detti immobili; l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto.*
 - 4.2. Le attività rientranti nell'oggetto sociale come sopra individuato saranno affidate dagli enti soci alla Società quale propria società in house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo.*
 - 4.3. Lo svolgimento delle predette attività comporterà in particolare – senza che ciò abbia carattere esaustivo:*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

a) l'attività edilizia ed in particolare la costruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l'affitto di immobili; l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto;

b) la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli Enti Soci;

...

4.4. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, a questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà: ...

c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale";

- con la Convenzione del 28/5/2020, il Comune e SPIM hanno convenuto che il Comune, con riferimento a immobili di sua esclusiva proprietà che intende porre in vendita o comunque valorizzare, ha facoltà di delegare SPIM all'espletamento di attività tecnica e di supporto a tali operazioni;
- Con nota 3/12/2021 prot. n. 437626 il Comune ha delegato e autorizzato SPIM ad espletare – oltre che in proprio – anche in nome e per conto e comunque nell'interesse del Comune, ogni attività finalizzata "alla realizzazione degli interventi di cui alla proposta nr 500/21";
- In data 14/12/2021 il Comune e SPIM hanno sottoscritto un "protocollo operativo", il cui contenuto viene richiamato e confermato per quanto compatibile all'interno della Convenzione che qui si approva, diretto a regolamentare e specificare alcuni aspetti relativi alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento (art. 1);
- con D.L. 6/11/2021, n. 152, convertito in [Legge 29/12/2021, n. 233](#), sono state emanate "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- con Decreto del Direttore Generale del MIMS 29/12/2021 n. 17524, pubblicato in data 2/2/2022, è stata disposta l'ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota ritenute conformi agli obiettivi del PINQuA per ciascuno dei Soggetti beneficiari, tra le quali vi è la Proposta Pilota ID 500 del Comune, comprendente l'intervento in oggetto (ID 2352);
- in data 10/3/2022 il Comune ha trasmesso la Convenzione sottoscritta con il MIMS, redatta sulla base dello schema di convenzione allegato al summenzionato D.D.G. MIMS 29/12/2021 n. 17524 come allegato B, precisando l'intenzione di avvalersi per l'intervento di che trattasi del "Soggetto Attuatore" SPIM;
- con nota 18/3/2022 prot. 4020, il MIMS ha tuttavia comunicato che "come indicato all'art. 1 lett. k) del Decreto Direttoriale ... il "Soggetto attuatore PINQuA" è il soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento PINQuA, ed altresì come specificato all'art. 8 del medesimo Decreto e all'art. 7 della Convenzione, i soggetti attuatori PINQuA devono essere individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, e pertanto tra soggetti di diritto pubblico o comunque aventi natura pubblica";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- sebbene con nota 24/3/2022 prot. n. 113508 il Comune abbia chiarito al MIMS la natura sostanzialmente pubblica di SPIM, il MIMS, con nota a mezzo e mail del 25/3/2022 ha ribadito che *“gli interventi devono essere sempre a titolarità pubblica”*, che *“nel caso di soggetti attuatori esterni al beneficiario PINQUA, anch’essi devono essere organismi di diritto pubblico che possono successivamente avvalersi di società in house, di operatori economici di mercato, di imprese realizzatrici di opere pubbliche nelle modalità previste dal codice degli appalti”* e che *“pertanto, andrebbe indicato come soggetto attuatore, in sostituzione della società SPIM S.p.A. (società in house) il Comune di Genova per gli interventi del pilota ID 500 [e del progetto ordinario ID 77], che prevedono la suddetta società”*;
- in data 28/3/2022 il Comune ha modificato la Convenzione del 10/3/2022 nel senso indicato dal MIMS, sostituendo sé stesso a SPIM nel ruolo di Soggetto Attuatore;
- infine, in riscontro a specifica richiesta di riesame formulata dal Comune con nota 14/4/2022, il MIMS - con nota 9/5/2022 prot. n. 175158 - ha ancora una volta confermato che il ruolo di Soggetto Attuatore è del Comune, ma che non risultano esservi impedimenti per la società in house SPIM ad assumere il ruolo di “stazione appaltante degli interventi del PNRR, purché non contrastante con quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016”.

Premesso infine che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60, si è preso atto dell’ammissione a finanziamento della proposta relativa al progetto di rigenerazione ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota”, con il Decreto MEF dell’11 ottobre 2021, con il quale è stato ammesso a finanziamento l’importo di Euro 87.000.000,00 finanziati con risorse statali erogate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Cod. Benf. 7303);
- con la stessa Determinazione di cui al punto precedente, si è provveduto all’accertamento e all’impegno delle risorse relative all’intervento in oggetto “Edifici di via di Prè 12 e 14: nuova edilizia residenziale sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA- Int. 12 CUP B37H210009400, per un ammontare complessivo di Euro 1.532.676,92, di cui euro 1.507.680,52 risorse assegnate con Decreto del MIMS n. 383 del 7 Ottobre 2021 ed euro 24.996,40 costituenti entrate proprie dell’Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78, si è provveduto ad impegnare la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Genova pari a complessivi Euro 321.539,89 relativa al progetto di rigenerazione ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” di cui euro 24.996,40 relativi all’intervento in oggetto.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a fronte di quanto sopra, ai fini dell'intervento PINQuA in oggetto (proposta pilota ID 500, intervento ID 2352 "Nuova edilizia residenziale sociale: Edifici di via di Prè 12 e 14"):
- il Comune assume congiuntamente i ruoli di "Soggetto Beneficiario" e di "Soggetto Attuatore", rispettivamente definiti alle lett. "j" e "k" dell'art. 1 del D.D.G. MIMS n. 17524 del 29/12/2021 come il soggetto che ha "presentato proposte dichiarate ammissibili ... ai sensi del comma 438 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" e "il soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento PINQuA ...";
- SPIM, nella sua veste di Società in house integralmente partecipata dal Comune e soggetta al controllo analogo di questo, assume - sulla base dell'affidamento diretto disposto dal Comune con il presente provvedimento il ruolo di "stazione appaltante" e quindi di prestatore del "servizio di committenza" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. "e" del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 3 comma 1 lett. "m" punto 4 del d.lgs. n. 50/2016 ("gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata"), comprendente sia la fase pubblicistica di affidamento degli appalti, sia la fase privatistica di esecuzione dei medesimi;
- tale servizio di committenza è considerato dalla giurisprudenza amministrativa, dall'Autorità Amministrativa indipendente di regolazione del settore dei contratti pubblici (ANAC) e dall'Autorità Garante per la Concorrenza e Mercato (AGCM) come non contendibile sul mercato in regime di concorrenza e quindi di per sé non necessitante della previa "valutazione di congruità economica dell'offerta" dell'affidamento in house di cui all'art. 192 comma 2 del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Infatti, il D.Lgs 50/2016, all'art. 39 comma 2 prevede l'apertura agli operatori privati soltanto per alcune attività di committenza ausiliarie: "*... le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice*";
- in ogni caso, l'affidamento a SPIM da parte del Comune del servizio di committenza relativo all'intervento in oggetto è stato valutato congruo dalla Scrivente Amministrazione, anche con riferimento ai parametri indicati all'art. 10 comma 3 del D.L. n. 77/2021, conv. in legge 108/2021, sulla base dell'apposita Attestazione di Congruietà formulata dal Responsabile del procedimento amministrativo del Comune (Prot.n. 28/12/2022.0500669.I), allegato parte integrante del presente provvedimento;
- in forza di tale affidamento diretto secondo il regime dell'in house providing, SPIM provvederà alla gestione delle procedure di appalto per l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento.

Ritenuto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- risulta opportuno disciplinare i rapporti giuridici tra il Comune di Genova in qualità di Soggetto Beneficiario delle risorse erogate dal MIMS nell'ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" e SPIM, individuato quale Soggetto Realizzatore dell'intervento di "Ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14, nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR M5C2-2.3 – PINQUA - proposta pilota id 500, intervento id 2352", attraverso la sottoscrizione di una apposita Convenzione Operativa;

- la Convenzione Operativa di cui al punto precedente costituisce, pertanto, regolamento di disciplina dei rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento di Ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14, nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR M5C2-2.3 – PINQUA - proposta pilota id 500, intervento id 2352", attraverso la sottoscrizione di una apposita Convenzione Operativa;

Dato atto infine che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, nonché Responsabile del Procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Visti:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

- L'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.

- L'art 107 e l'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

- Gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova.

- Gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.LGS. 165/2001.

- L'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D.Lgs. 50/2016.

- Il D.Lgs. 175/2016.

- L'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di approvare lo Schema di Convenzione Operativa per l'attuazione dell'intervento di ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M5C2-2.3 – PINQuA - PROPOSTA PILOTA ID 500, INTERVENTO ID 2352), allegato parte integrante del presente provvedimento;

2) di procedere all'affidamento a favore della società in house S.P.Im. S.p.a. con sede legale in Via di Francia, 1 – 16149 Genova, P.IVA 03288300100, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50 /2016, del ruolo di “stazione appaltante” e quindi di prestatore del “servizio di committenza” ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. “e” del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 3 comma 1 lett. “m” punto 4 del d.lgs. n. 50/2016 (“gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”), comprendente sia la fase pubblicistica di affidamento degli appalti, sia la fase privatistica di esecuzione dei medesimi, relativamente all'intervento di ristrutturazione degli Edifici di via di Prè 12 e 14: nuova edilizia residenziale sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 12;

3) di dare atto che è stata verificata la congruità dell'offerta con Relazione del Rup (prot. n. 28/12/2022.0500669.I) nei termini e per le ragioni descritte in narrativa;

4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad **Euro 1.532.676,92** è finanziata, per **Euro 1.507.680,52** con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 Progetto ID - 500 “Caruggi – Progetto Pilota”, da erogarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al finanziamento dall'Unione europea – Next- GenerationEU, e per **Euro 24.996,40** tramite entrate proprie derivanti avanzo accantonato destinato a conto capitale;

5) di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della spesa di cui alla presente Determinazione;

6) di demandare gli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sottosezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore
Arch. Giuseppe Cardona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CONVENZIONE

per la ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M5C2-2.3 – PINQuA - PROPOSTA PILOTA ID 500, INTERVENTO ID 2352)

TRA

il Comune di Genova (C.F./P. IVA 00856930102), con sede in Genova, Via Garibaldi 9, in qualità di "Soggetto Beneficiario" e di "Soggetto Attuatore" nell'ambito del "Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA)", rappresentato dall'Arch. Giuseppe Cardona, Direttore della Direzione Progettazione, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. ORD-2022-128 del 11.05.2022, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto in Genova, Via di Francia, (nel prosieguo, il Comune)

E

Società per il Patrimonio Immobiliare - S.P.Im. - S.p.a. (C.F. 08866890158 / P.IVA 03288300100) con sede in Genova, Via di Francia 1, rappresentato dal Presidente del C.d.A., dott. Stefano Franciolini, nato a Bordighera (IM) il 23/4/1958, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 Luglio 2020 (nel prosieguo, SPIM);

PREMESSO CHE

1) con D.G.C. 17/12/2019 n. 105 è stato approvato lo schema di Statuto Sociale *in house* di SPIM allo scopo di riconfigurare la stessa SPIM quale società *in house* del Comune, da questo partecipata al 100%, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo Comune e in regime di controllo analogo, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, in base all'art. 1.2 dello Statuto, approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 23/12/2019, "la società opera secondo il modello dell'"*in*

house providing” stabilito dall’ordinamento dall’Unione Europea e dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 50/2016”;

2) quanto all’oggetto sociale, all’art. 4 dello Statuto di SPIM, per quanto qui rileva, è previsto quanto segue:

“4.1 La Società, nell’ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all’art. 4, comma 2 e dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ha quale oggetto sociale l’attività edilizia ed in particolare la costruzione, l’acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli Enti Soci; la gestione e/o l’affitto di detti immobili; l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto.

4.2. Le attività rientranti nell’oggetto sociale come sopra individuato saranno affidate dagli enti soci alla Società quale propria società in house, sottoposta all’esercizio del controllo analogo.

4.3. Lo svolgimento delle predette attività comporterà in particolare – senza che ciò abbia carattere esaustivo:

a) l’attività edilizia ed in particolare la costruzione, l’acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l’affitto di immobili; l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto;

b) la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli Enti Soci; ...

4.4. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale, a questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell’“in house providing” e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà: ...

c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale”;

3) con Convenzione 28/5/2020, il Comune e SPIM hanno convenuto che il Comune, con riferimento a immobili di sua esclusiva proprietà che intende porre in vendita o

comunque valorizzare, ha facoltà di delegare SPIM all'espletamento di attività tecnica e di supporto a tali operazioni;

PREMESSO ALTRESI' CHE

4) con legge 27/12/2019 n. 160 (art. 1 commi 437 - 443) è stato istituito il "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare*", nel prosieguo "PINQuA", finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

5) con Decreto Interministeriale 16/9/2020 n. 395, pubblicato in G.U.R.I. 16/11/2020, sono state definite le "*Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione*" del PINQuA.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 395/2020, il Comune risulta soggetto eleggibile al finanziamento; inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.I., sono ammesse al finanziamento fino a € 100 milioni ciascuna, nei limiti degli stanziamenti, le Proposte definite "Pilota", ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione del Green Deal e della Digital Agenda;

6) il Comune ha candidato al "PINQuA", in qualità di soggetto proponente ai sensi dell'art. 1, lett. "b" del D.I. n. 395/2020, tra l'altro, l'intervento "Ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14", che insiste nel perimetro del Centro Storico e che, per le sue caratteristiche, si configura come Progetto Pilota ad alto rendimento, di cui all'art. 14 del D.I.; l'intervento interessa il recupero

dell'immobile costituito da 1 negozio e 2 appartamenti posti al civ. 22R-24R e Civ.12 di via di Prè, di proprietà del Comune e 2 appartamenti posti al civ. 14, di proprietà di SPIM;

7) in relazione (tra l'altro) a detto intervento, il Comune ha chiesto a SPIM di svolgere un ruolo di supporto nella predisposizione della proposta di finanziamento e - in caso di ammissione della proposta stessa - di assumere la posizione di "Soggetto Attuatore" dell'intervento, ai sensi dell'art. 1, lettera "d" dello stesso D.I. n. 395/2020;

8) con D.G.C. 6/4/2021 n. 83, il Comune ha approvato, per quanto di competenza, uno schema di "Protocollo d'intesa" con SPIM finalizzato alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione di che trattasi nonché, quale allegato del medesimo Protocollo d'Intesa, uno schema di "Convenzione gestionale" per la definizione delle modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di proprietà di SPIM, che saranno destinati ad Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato per 25 anni; con la predetta D.G.C., inoltre, il Comune si è impegnato: a rimborsare integralmente a SPIM le spese tecniche e di consulenza oltre che quelle conseguenti all'impiego del proprio personale, debitamente documentate, afferenti all'attività che potrà in essere SPIM con riferimento alla predisposizione della proposta, per le parti di proprietà del Comune, così come identificate nel progetto definitivo, anche nel caso in cui la stessa per qualsiasi motivo non fosse poi ammessa; ad assumere direttamente o manlevare integralmente SPIM da ogni onere, costo, spesa relativa alla realizzazione degli interventi oggetto della proposta, per le parti di proprietà del Comune, nel caso in cui la stessa sia ammessa al finanziamento di cui al D.I. 395/2020, ma nonostante l'ammissione occorra: i) anticipare delle spese di qualsiasi genere prima della materiale erogazione del finanziamento relativa a tali costi, ii) sostenere delle spese di qualsiasi genere che per tipologia e/o entità non risultino ricomprese nel finanziamento erogato; a garantire a Spim S.p.A., ove la stessa nella sua qualità di soggetto attuatore debba assumere la posizione di stazione

appaltante per l'esecuzione degli interventi di cui alla proposta, la possibilità di utilizzare ed attivare a tal fine, anche ai sensi della Convenzione di Servizio in essere, la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (SUAC).

Il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 8/4/2021, il cui contenuto si richiama e si conferma per quanto compatibile con la presente Convenzione, regola i rapporti e i reciproci impegni tra le parti al fine di realizzare, ricorrendone i presupposti, l'operazione di ristrutturazione in parola.

9) con D.G.C. 13/4/2021 n. 88, il Comune ha provveduto ad approvare la partecipazione del Comune di Genova al PINQuA con la Proposta Pilota denominata "Caruggi", un insieme di progetti e misure volte a incrementare la vivibilità e la qualità complessiva del centro storico cittadino, approvando altresì i progetti definitivi dei relativi interventi per una richiesta di finanziamento di complessivi euro 87.000.000; con tale Deliberazione il Comune ha altresì assunto l'impegno a reperire la copertura finanziaria aggiuntiva in caso di finanziamento della proposta nonché l'impegno a garantire il mantenimento della proprietà o il diritto reali di godimento e destinazione d'uso di beni e aree oggetto di intervento per 25 anni;

10) in data 15/4/2021 il Comune ha presentato la domanda di concessione del contributo per gli interventi previsti dal PINQuA (Proposta Pilota ID 500, tra cui intervento ID 2352 "Nuova edilizia residenziale sociale: Edifici di via di Prè 12 e 14");

PREMESSO ANCORA CHE

11) con Regolamento UE 2021/241 del 12/2/2021 è stato istituito il "Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza" ("Recovery and Resilience Facility" - RFF) che costituisce il principale mezzo di intervento di Next Generation EU, lo strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa degli Stati membri dell'UE dopo la pandemia di COVID-19;

12) in conformità al suddetto Regolamento, l'Italia, per poter accedere al finanziamento, ha predisposto un "Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza - PNRR" nel quale ha definito un pacchetto di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. Il PNRR italiano è stato ufficialmente inviato alla Commissione europea il 30/4/2021 ed è stato da questa approvato il 22/6/2021; il 13/7/2021 è intervenuta anche l'approvazione del Consiglio Economia e Finanza (Ecofin).

Il Programma PINQuA è confluito nel PNRR nella Missione 5, componente 2, misura 2.3 *"Programma innovativo della qualità dell'abitare"* (cfr. pag. 217 del PNRR);

13) con D.L. 6/5/2021, n. 59, conv. in legge 1/7/2021, n. 101 sono state assunte *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli Investimenti"*;

14) con D.L. 31/5/2021, n. 77, convertito in legge 29/7/2021, n. 108 è stata definita la *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;

15) con D.L. 9/6/2021 n. 80 conv. in legge 6/8/2021, n. 113 sono state assunte *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni"* funzionale all'attuazione del PNRR;

16) con DPCM 9/7/2021 sono state individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. 31/5/2021, n. 77;

17) con D.M. MEF 6/8/2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata allo stesso decreto. Tale Tabella elenca per ciascun Ministero gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione; in tale D.M. il PINQuA è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000 di cui € 477.000.000 di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

18) con D.L. 10/9/2021, n. 121, conv. in legge 9/11/2021, n. 156, all'art. 10 comma 2, è stato previsto che il predetto D.M. MEF sia aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione;

19) con D.M. MIMS 7/10/2021 n. 383, pubblicato il 4/11/2021, relativo al finanziamento del PINQuA, è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, tra le quali vi è la Proposta Pilota ID 500 del Comune, comprendente l'intervento di che trattasi (ID 2352 *"Nuova edilizia residenziale sociale: Edifici di via di Prè 12 e 14"*).

Con nota 3/12/2021 prot. n. 437626 il Comune ha delegato e autorizzato SPIM ad espletare – oltre che in proprio – anche in nome e per conto e comunque nell'interesse del Comune, ogni attività, incombente, procedura finalizzata *"alla realizzazione degli interventi di cui alla proposta nr 500/21, impegnandosi altresì a sottoscrivere ed autorizzare ogni specifico atto che SPIM trasmetterà al Comune finalizzato a espletare gli incombeni sopra descritti"*. Il Comune, inoltre, avuto riguardo alla fattispecie di Condominio che si realizzerà a seguito del perfezionamento del progetto in esame, si è impegnato ad approvare anche in sede di delibera condominiale ogni atto necessario per delegare e autorizzare SPIM nonché il Condominio stesso (sia quello di cui al civico 12 sia quello costituendo tra i civici 12 e 14 di via Prè), a perfezionare ogni incombente necessario, nonché ad avviare ed aggiudicare ogni gara e/o affidamento che si rendesse necessario anche nel suo interesse, nonché a sottoscrivere ogni atto, contratto o convenzione.

In data 14/12/2021 il Comune e SPIM hanno sottoscritto un *"protocollo operativo"*, il cui contenuto si richiama e si conferma per quanto compatibile con la presente Convenzione, diretto a regolamentare e specificare alcuni aspetti relativi alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento (art. 1) e con il quale è stato in particolare precisato che, ad integrazione di quanto indicato all'art. 2 del protocollo di intesa 8/4/2021 *"si dà atto che nel contesto delle opere che verranno eseguite"*

in esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento, verranno realizzati lavori anche in relazione ai seguenti ulteriori immobili di proprietà di S.P.Im. S.p.A.: unità immobiliari acquistate da Four srl del civ. 12 identificate al NCEU di Genova Sez. GEA, Fg. 80, mappale 159, subb. 5-6-7-8 e unità immobiliare oggetto di realizzazione ad esito di sopraelevazione del. civ.14".

20) con D.L. 6/11/2021, n. 152, conv. in [legge 29/12/2021, n. 233](#), sono state emanate *"disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*;

21) con Decreto del Direttore Generale del MIMS 29/12/2021 n. 17524, pubblicato in data 2/2/2022, è stata disposta l'ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota ritenute conformi agli obiettivi del PINQuA per ciascuno dei Soggetti beneficiari, tra le quali vi è la Proposta Pilota ID 500 del Comune, comprendente l'intervento di che trattasi ID 2352;

22) in data 10/3/2022 il Comune ha trasmesso la Convenzione sottoscritta con il MIMS, redatta sulla base dello schema di convenzione allegato al summenzionato D.D.G. MIMS 29/12/2021 n. 17524 come allegato B, precisando l'intenzione di avvalersi per l'intervento di che trattasi del "Soggetto Attuatore" SPIM;

23) con nota 18/3/2022 prot. 4020, il MIMS ha tuttavia comunicato che *"come indicato all'art. 1 lett. k) del Decreto Direttoriale ... il "Soggetto attuatore PINQuA" è il soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento PINQuA, ed altresì come specificato all'art. 8 del medesimo Decreto e all'art. 7 della Convenzione, i soggetti attuatori PINQuA devono essere individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, e pertanto tra soggetti di diritto pubblico o comunque aventi natura pubblica"*;

24) inoltre, con nota 24/3/2022 prot. 4368, il MIMS ha ribadito che *"come già specificato in precedenti interlocuzioni e come indicato all'art. 1 lett. k) del Decreto Direttoriale n. 804 del 20/01/2022, che definisce quale "Soggetto attuatore PINQuA" il soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento*

PINQuA, ed altresì come specificato all'art. 8 del medesimo Decreto e all'art. 7 della Convenzione, i Soggetti attuatori PINQuA devono essere individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021 e pertanto tra Soggetti di diritto pubblico o comunque aventi natura pubblica. Fermo restando quanto ciò premesso, Codesto Comune ha indicato nella Convenzione, quali Soggetti Attuatori degli interventi 2350, 2352 e 2354, SPIM S.p.A e ASP Emanuele Brignole per le quali si richiede una specifica dichiarazione dell'ente beneficiario in cui si attesti la natura pubblica della società".

25) sebbene con nota 24/3/2022 prot. n. 113508 il Comune abbia chiarito al MIMS la natura sostanzialmente pubblica di SPIM, il MIMS, con nota a mezzo e mail del 25/3/2022 ha confermato che *"gli interventi devono essere sempre a titolarità pubblica",* che *"nel caso di soggetti attuatori esterni al beneficiario PINQUA, anch'essi devono essere organismi di diritto pubblico che possono successivamente avvalersi di società in house, di operatori economici di mercato, di imprese realizzatrici di opere pubbliche nelle modalità previste dal codice degli appalti"* e che *"pertanto, andrebbe indicato come soggetto attuatore, in sostituzione della società SPIM S.p.A. (società in house) il Comune di Genova per gli interventi del pilota ID 500 [e del progetto ordinario ID 77], che prevedono la suddetta società";*

26) in data 28/3/2022 il Comune ha modificato la Convenzione del 10/3/2022 nel senso indicato dal MIMS, sostituendo sé stesso a SPIM nel ruolo di Soggetto Attuatore;

27) infine, in riscontro a specifica richiesta di riesame formulata dal Comune con nota 14/4/2022, il MIMS - con nota 9/5/2022 prot. n. 175158 - ha ancora una volta confermato che il ruolo di Soggetto Attuatore è del Comune, ma che non risultano esservi impedimenti per la società in house SPIM ad assumere il ruolo di *"stazione appaltante degli interventi del PNRR, purché non contrastante con quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e dal Dlgs 175/2016";*

CONSIDERATO CHE

28) a fronte di quanto sopra, ai fini dell'intervento PINQuA in oggetto (proposta pilota ID 500, intervento ID 2352 *“Nuova edilizia residenziale sociale: Edifici di via di Prè 12 e 14”*):

il Comune assume congiuntamente i ruoli di *“Soggetto Beneficiario”* e di *“Soggetto Attuatore”*, rispettivamente definiti alle lett. “j” e “k” dell'art. 1 del D.D.G. MIMS n. 17524 del 29/12/2021 come il soggetto che ha *“presentato proposte dichiarate ammissibili ... ai sensi del comma 438 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”* e *“il soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento PINQuA ...”*;

SPIM, nella sua veste di Società *in house* integralmente partecipata dal Comune e soggetta al controllo analogo di questo, assume - sulla base di affidamento diretto disposto dal Comune con D.D. .../.../... n. ..., - il ruolo di *“stazione appaltante”* e quindi di prestatore del *“servizio di committenza”* ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. “e” del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 3 comma 1 lett. “m” punto 4 del d.lgs. n. 50/2016 (*“gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”*), comprendente sia la fase pubblicistica di affidamento degli appalti, sia la fase privatistica di esecuzione dei medesimi; servizio che è considerato dalla giurisprudenza amministrativa, dall'Autorità Amministrativa indipendente di regolazione del settore dei contratti pubblici (ANAC) e dall'Autorità Garante per la Concorrenza e Mercato (AGCM) come non contendibile sul mercato in regime di concorrenza (anche ai sensi dell'art. 39 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016: *“... le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice”*) e quindi di per sé non necessitante della previa *“valutazione di congruità economica dell'offerta”* del soggetto *in house* di cui all'art. 192 comma 2 del medesimo d.lgs. n. 50/2016; in ogni caso, l'affidamento diretto a SPIM da parte del Comune del servizio di committenza relativo all'intervento di che trattasi è stato valutato congruo dal

Comune, anche con riferimento ai parametri indicati all'art. 10 comma 3 del D.L. n. 77/2021, conv. in legge 108/2021, sulla base dell'apposita Attestazione di Congruità formulata dal Responsabile del procedimento amministrativo del Comune e richiamata nella predetta D.D. .../.../... n.

In forza del predetto affidamento diretto secondo il regime dell'*in house providing*, tra il Comune e SPIM si instaura un rapporto di "*delegazione interorganica*", in base al quale SPIM assume il ruolo di "*longa manus*" del Comune nella gestione delle procedure di appalto per l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento.

Inoltre, come specificato all'art. 3.I.h del ricordato Protocollo d'Intesa approvato con D.G.C. 83/2021, il Comune si è impegnato – e qui conferma l'impegno – a garantire a SPIM, nel suo ruolo di Stazione Appaltante dell'intervento, la possibilità di utilizzare e attivare a tal fine, anche ai sensi della Convenzione di Servizio in essere ("*Convenzione di servizio tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune*"), la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (SUAC).

29) Ai fini del predetto intervento PINQuA, il "*Soggetto realizzatore o esecutore*", definito alla lett. "1" dell'art. 1 del D.D.G. MIMS n. 17524 del 29/12/2021 come il "*Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore PINQuA nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici)*" sarà costituito dagli operatori economici che risulteranno aggiudicatari delle procedure di affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento, sulla scorta del progetto ammesso a finanziamento, agli atti del Comune e di SPIM;

30) Gli immobili oggetto di ristrutturazione sono:

- N. 1 negozio e N. 2 appartamenti di proprietà del Comune censiti al Catasto con i seguenti dati:

✓ Civ. 22R-24R Piano Terra: Sez. GEA, Foglio 80, Mappale 159. Sub. 9

✓ Civ.12 piano primo: Sez. GEA, Foglio 80, Mappale 159. Sub. 3

✓ Civ.12 piano secondo: Sez. GEA, Foglio 80, Mappale 159. Sub. 4

- N. 2 appartamenti di proprietà di S.P.Im. S.p.A. censiti al Catasto con i seguenti dati:

✓ Civ.14 piano primo: Sez. GEA, Foglio 80, Mappale 158. Sub. 4

✓ Civ.14 piano secondo: Sez. GEA, Foglio 80, Mappale 158. Sub.5

Fa parte dalla progettazione anche il costruendo piano terzo del Civ. 14 dello stesso fabbricato già individuato al catasto fabbricati Sez. GEA, Foglio 80, Mappale 158 Sub.6 ora soppresso e demolito per eventi bellici per il quale S.P.Im. S.p.A. possiede i diritti immobiliari relativi.

Gli immobili sono ubicati nel Centro Storico del Comune di Genova in Via Prè.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene quanto segue

*

Art. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto conseguente all'affidamento diretto, dal Comune a SPIM, secondo il meccanismo dell'*in house providing*, del ruolo di "stazione appaltante" e quindi di prestatore del "servizio di committenza" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. "e" del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 3 comma 1 lett. "m" punto 4 del d.lgs. n. 50/2016 ("*gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata*"), comprendente sia la fase pubblicitica di affidamento degli appalti, sia la fase privatistica di esecuzione dei medesimi, allo scopo della "ristrutturazione degli immobili in via di Prè civici 12 e 14", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M5C2-2.3 - PINQuA-

PROGETTO PILOTA) e, in particolare, definisce le responsabilità e gli obblighi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

2. SPIM e il Comune si impegnano a collaborare con diligenza e buona fede nell'espletamento delle rispettive attività.

Art. 2

Obblighi e responsabilità del Soggetto Beneficiario e Attuatore

1. Il Comune è "Soggetto Beneficiario" dei finanziamenti e, quale "Soggetto Attuatore" dell'intervento, ai sensi dell'art. 1 lett. k del D.D.G. MIMS n. 17524 del 29/12/2021, è *"responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento PINQuA"*, come recepito nel PNRR, in conformità ai principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria; coordina la programmazione e monitora gli interventi, ponendo in essere le iniziative idonee al superamento di eventuali criticità e al rispetto dei tempi e degli obiettivi.
2. Il Responsabile del procedimento amministrativo del Comune, Soggetto Beneficiario e Attuatore dell'intervento, è l'arch. Giuseppe Cardona.
3. Il Comune, inoltre, cura la supervisione delle funzioni attribuite a SPIM e verifica la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere i compiti alla stessa assegnati, attraverso lo strumento del controllo analogo di cui all'art. 30 dello Statuto di SPIM, nonché eventualmente, qualora il Comune lo ritenesse opportuno, tramite un'apposita Commissione Tecnica interna del Comune da costituirsi con separato provvedimento comunale.
4. Il Comune si impegna altresì a conferire apposito mandato con rappresentanza e procura, nelle forme più opportune, ove SPIM ne faccia richiesta ed in caso risulti necessario per l'espletamento del ruolo di stazione appaltante.
5. Il Comune garantisce la piena proprietà, per quanto di competenza, degli immobili facenti capo al Comune stesso e oggetto del progetto, impegnandosi a renderli disponibili affinché possano essere legittimamente oggetto di interventi finanziabili in forza della normativa citata in premessa, rimuovendo a sua cura e spesa eventuali situazioni di fatto o di diritto a ciò ostative.
6. Il Comune, inoltre, si obbliga:

- 6.1 a fornire a SPIM ogni informazione, anche tecnica e urbanistica, relativa agli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, al loro stato, alle loro destinazioni, alle possibilità di utilizzo;
- 6.2 a tener aggiornata SPIM sull'*iter* della procedura di finanziamento, anche nel caso di revoca o impedimenti;
- 6.3 a regolare i rapporti finanziari con SPIM quanto ad eventuali spese non riconosciute dal PINQuA / PNRR;
- 6.4 a informare immediatamente SPIM circa le modalità e i tempi con cui verranno riconosciuti ed erogati/stanziati dagli Enti competenti i finanziamenti riferibili all'intervento;
- 6.5 a mettere a disposizione di SPIM ogni importo che gli verrà riconosciuto dagli Enti competenti, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi a far data dall'erogazione;
- 6.6 a fornire tempestivamente ogni autorizzazione richiesta allo stesso Comune per l'avvio e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento;
- 6.7 a manlevare e garantire SPIM e i suoi incaricati da ogni responsabilità nel caso in cui le risorse assegnate fossero ridotte o revocate per qualsiasi titolo;
- 6.8 a consentire a SPIM di partecipare ai pertinenti tavoli tecnici specifici con gli enti esterni competenti ad autorizzare i diversi progetti del PNRR del Comune.

Art. 3

Obblighi e responsabilità della stazione appaltante SPIM

1. SPIM, in esecuzione del ruolo di Stazione Appaltante alla stessa affidato in via diretta dal Comune, è tenuta a prestare il *“servizio di committenza”* ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. *“e”* del d.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 3 comma 1 lett. *“m”* punto 4 del d.lgs. n. 50/2016 (*“gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”*), comprendente sia la fase pubblicistica di affidamento degli appalti, sia la fase privatistica di esecuzione dei medesimi, allo scopo della realizzazione dell’intervento in conformità alla proposta presentata dal Comune al MIMS e da questo approvata, nonché alla vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e pertinente normativa attuativa; D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021).

2. Per l’individuazione dei soggetti realizzatori dell’intervento, SPIM potrà anche avvalersi della SUAC, ai sensi dell’art. 3.I.h della *“scrittura privata”* approvata con D.G.C. 84/2021, della presente Convenzione nonché della Convenzione di Servizio in essere (*“Convenzione di servizio tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune”*).

3. Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al servizio di committenza oggetto della presente convenzione è il Dott. Stefano Franciolini.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. del/dei subprocedimento/i di appalto che saranno indetti da SPIM, nel ruolo di Stazione Appaltante alla stessa affidato dal Comune, è l’Ing. Luca Zilioli.

Nel caso di ricorso alla SUAC del Comune, il Responsabile del procedimento amministrativo di gara sarà indicato dal Comune, fermo restando che, trattandosi di un intervento anche nell’interesse di quest’ultimo, nessun onere sarà addebitato a SPIM.

4. SPIM, inoltre, si obbliga:

4.1 a trasmettere al Comune, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l’attuazione delle funzioni assegnate;

4.2 ad anticipare, ove necessario, gli oneri economici relativi allo svolgimento del servizio di committenza ad essa assegnato dal Comune,

4.3 a rispettare le norme sulla *privacy* e a manlevare il Comune da qualsivoglia richiesta per inadempimenti a tali norme;

4.4 a rispettare le tempistiche che verranno indicate dal Comune, ove ragionevolmente possibile e in quanto compatibili con le disponibilità materiali e tecniche della SPIM, in ogni caso con l'impegno ad avvisare immediatamente il Comune ove non fosse possibile garantire il rispetto delle tempistiche stesse;

4.5 a fornire ogni informazione richiesta dal Comune per permettere allo stesso di rendicontare l'intervento in oggetto, corredata dalla relativa documentazione a supporto.

Art. 4

Condizioni Operative

1. Il Comune e SPIM, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a mettere in atto le attività necessarie per conseguire la realizzazione dell'intervento.
2. Qualunque comunicazione formale tra SPIM e il Comune avverrà a mezzo PEC.
3. Le parti si impegnano a sottoscrivere una ulteriore Convezione, diretta a disciplinare la futura gestione degli immobili, successivamente all'esecuzione dell'intervento, come meglio esplicitato nelle premesse al punto 8).

Art. 5

Avvio delle attività da parte di SPIM, importo dell'intervento, termine di presentazione della richiesta di pagamento finale

1. Le attività relative all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, al collaudo, fino alla piena funzionalità delle opere, dovranno essere avviate da SPIM a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. L'importo dell'intervento, per il quale SPIM è stazione appaltante, individuato nella scheda di progetto e nel Quadro Tecnico Economico (QTE, al quale si rinvia

nel dettaglio) approvato dal Ministero competente nel 2021 ai fini dell'erogazione del finanziamento PINQuA/PNRR, ammonta ad Euro 1.532.676,92, come indicato in dettaglio nella scheda di progetto e nel Quadro Tecnico Economico (QTE), al quale si rinvia. L'importo di cui sopra, quantificato in allora sulla base del prezzario in vigore nel 2021 e che potrà essere oggetto di ulteriore revisione in conformità all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è già stato obbligatoriamente aggiornato, nell'ambito del processo di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l'applicazione dell'ultimo prezzario aggiornato da Regione Liguria per altro in ottemperanza al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al fine far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione dei carburanti e dei prodotti energetici.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui sopra saranno oggetto di valutazione ed eventuale richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), del D.L. 50/2022, secondo i requisiti e le modalità di utilizzo previste dal Decreto MIMS 17 giugno 2022 e dalle eventuali novità normative che dovessero intervenire. Resta inteso che, qualora tali maggiori oneri non venissero riconosciuti nell'ambito dei finanziamenti di cui sopra, ciascuna delle parti si impegna sin da ora ad operarsi, congiuntamente e per quanto di rispettiva competenza, nel reperimento delle somme necessarie all'effettiva attualizzazione dei valori economici dell'intervento.

3. Le attività relative all'intervento in oggetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento, fissata al 31 marzo 2026. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere effettuata da parte di SPIM al Comune entro e non oltre il 7/4/2026.

Art. 6

Remunerazione di SPIM, risorse attribuite e circuito finanziario

1. A fronte del fatto che circa il 50% degli immobili oggetto di intervento risultano di proprietà di SPIM e che la stessa quindi vedrà valorizzata parte dei propri beni, SPIM svolgerà le attività affidate a titolo gratuito. Sarà altresì rendicontato da SPIM nell'ambito del progetto e al termine dei lavori l'incentivo di cui alla voce B6 del QTE a favore dell'ufficio del RUP.
2. Le risorse economiche di cui al citato Quadro Tecnico Economico occorrenti per la realizzazione dell'intervento verranno messe a disposizione e gestite con le modalità indicate all'art. 2 comma 6 della presente convenzione.
3. In pendenza dell'erogazione delle risorse di cui sopra, la provvista finanziaria per fare fronte ai pagamenti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori dovrà essere assicurata da SPIM con risorse proprie. Nel caso in cui la provvista finanziaria non pervenga entro giorni 60 dal pagamento da parte di SPIM, il Comune si impegna a corrispondere a SPIM un importo pari a quello dalla stessa pagato, attingendo a fondi propri.

Art. 7

Efficacia

1. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.

Art. 8

Diritto di recesso

1. SPIM ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, per giusta causa o giustificato motivo, dandone preavviso almeno tre mesi prima con comunicazione al Comune a mezzo PEC e con diritto a percepire gli importi alla stessa spettanti alla data del recesso a titolo di rimborsi per le attività svolte sino a tale data.

Art. 9

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione della presente Convenzione, è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), del Reg. (UE) 2016/679.

2. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 2021/241.

Art. 10

Disposizioni finali

1. La registrazione della presente convenzione avverrà in caso d'uso a cura di SPIM. Tutti i diritti e gli obblighi convenuti con la presente convenzione, della quale il Protocollo d'Intesa 8/4/2021 approvato con D.G.C. n. 83/2021 fa parte integrante e sostanziale per quanto compatibile, devono intendersi tra loro inscindibili in quanto unitariamente finalizzati allo scopo perseguito dalle Parti.

2. È espressamente vietata la cessione dei diritti e delle obbligazioni contenuti nella presente convenzione.

3. Ogni controversia eventualmente discendente dall'applicazione, esecuzione o interpretazione della presente Convenzione è espressamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Genova.

4. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Per il Comune di Genova

Arch. Giuseppe Cardona

Per SPIM

dott. Stefano Franciolini

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-INT. ID 2352

Sommario

<u>PREMESSA</u>	1
1. <u>CONTESTO NORMATIVO</u>	2
2. <u>LA NATURA DI SOCIETA' IN HOUSE</u> DI SPIM.....	3
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
4. <u>VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA' E CONVENIENZA</u>	5
5. CONCLUSIONI.....	5

PREMESSA

Il servizio di committenza è considerato dalla giurisprudenza amministrativa, dall'Autorità Amministrativa indipendente di regolazione del settore dei contratti pubblici (ANAC) e dall'Autorità Garante per la Concorrenza e Mercato (AGCM) come non contendibile sul mercato in regime di concorrenza.

Le attività di centralizzazione delle committenze non sono qualificabili quali “servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza”. Non c'è infatti un mercato aperto alla concorrenza (anche in senso atecnico) di tali attività, posto che le stesse sono riservate dalla normativa a soggetti di natura pubblica, con esclusione degli operatori economici privati (v. CGUE, 4 giugno 2020, n.C-3/19)

La disciplina delle dette attività è di per sé estranea alle logiche di mercato. Infatti, il D.Lgs 50/2016 prevede l'apertura agli operatori privati soltanto per alcune attività di committenza ausiliarie (art. 39, comma 2).

Appare dunque evidente che i criteri per la congruità economica di cui all'art.192, comma 2 sono per lo più estranei allo svolgimento di servizi di committenza, anche considerato che generalmente i relativi

oneri economici sono volti a garantire l'equilibrio economico-finanziario della centrale di acquisto, e non a generare profitti.

In ogni caso, l'affidamento diretto a SPIM da parte del Comune del servizio di committenza relativo all'intervento di cui trattasi risulta congruo anche con riferimento ai parametri indicati all'art. 10 comma 3 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021, in termini di risparmio di tempo e di risorse economiche ed appare qui opportuno attestare tale congruità e convenienza per la Civica Amministrazione.

1. CONTESTO NORMATIVO

Negli ultimi anni l'evoluzione legislativa in materia di affidamento in house providing ha portato al contesto normativo attuale, che può essere riassunto come segue:

- D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”;
- art. 5 del D.Lgs. 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
- art. 192 del D.Lgs. 50/2016 “Regime speciale degli affidamenti in house”;
- linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 relative all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- D.Lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, in formato open data;
- art. 10 del D.L. n. 77/2021 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici), conv. in legge 108/2021, ai sensi del quale: “1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e ((dell'Unione europea)) 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (...) 3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante

comparazione degli standard di riferimento ((della società Consip S.p.A.)) e delle centrali di committenza regionali. (...)"

2. LA NATURA DI SOCIETÀ IN HOUSE DI SPIM

SPIM S.p.A. (CF 08866890158) è una società pubblica che opera quale in house providing ai sensi dell'art. 192 comma 1, D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come si evince dall'Iscrizione del Comune di Genova nell'Elenco, detenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.I.M. S.P.A., quale società in house providing.

Con Deliberazione di Giunta Comunale del 17/12/2019 n. 105, è stato approvato lo schema di Statuto Sociale in house di SPIM allo scopo di riconfigurare la stessa SPIM quale società in house del Comune, da questo partecipata al 100%, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte del medesimo Comune e in regime di controllo analogo, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016.

In base all'art. 1.2 dello Statuto, approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 23/12/2019, "la società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 50/2016";

Per quanto di interesse in questa sede, inoltre, all'art. 4 dello Statuto di SPIM è previsto quanto segue:

“4.1 La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art. 4, comma 2 e dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ha quale oggetto sociale l'attività edilizia ed in particolare la costruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli Enti Soci; la gestione e/o l'affitto di detti immobili; l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto.

4.2. Le attività rientranti nell'oggetto sociale come sopra individuato saranno affidate dagli enti soci alla Società quale propria società in house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo.

4.3. Lo svolgimento delle predette attività comporterà in particolare – senza che ciò abbia carattere esaustivo:

a) l'attività edilizia ed in particolare la costruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l'affitto di immobili; l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto;

b) la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli Enti Soci; ...

4.4. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, a questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà: ...

c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale";

Come sopra indicato, Le attività rientranti nell'oggetto sociale saranno affidate dal Comune di Genova quale Ente socio a SPIM quale propria società in house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo.

La misura della partecipazione dell'amministrazione è pari al 100%.

L'Ente socio esercita su SPIM Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nello svolgimento da parte di SPIM del ruolo di Stazione Appaltante, nell'ambito del quale, la società è tenuta a prestare il "servizio di committenza" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. "e" del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 3 comma 1 lett. "m" punto 4 del d.lgs. n. 50/2016 ("gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata"), comprendente sia la fase pubblicistica di affidamento degli appalti, sia la fase privatistica di esecuzione dei medesimi, allo scopo della realizzazione dell'intervento in conformità alla proposta presentata dal Comune al MIMS e da questo approvata al fine del finanziamento nell'ambito del PNRR, nonché alla vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e pertinente normativa attuativa; D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021).

In forza dell'affidamento in oggetto secondo il regime dell'in house providing, tra il Comune e SPIM si instaura un rapporto di "delegazione interorganica", in base al quale SPIM assume il ruolo di "longa manus" del Comune nella gestione delle procedure di appalto per l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento.

4. VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA' E CONVENIENZA

A fronte del fatto che circa il 50% degli immobili oggetto di intervento risultano di proprietà di SPIM e che la stessa quindi vedrà valorizzata parte dei propri beni, SPIM svolgerà le attività affidate a titolo gratuito.

Appare evidente, dunque, la convenienza economica e l'opportunità dell'affidamento in house a SPIM S.p.A. dello svolgimento del servizio di committenza dell'intervento in oggetto, rilevandosi la duplice garanzia, da un lato del contenimento dei tempi nell'ottica del rispetto delle scadenze del PNRR e dall'altro lato di un controllo da parte del Comune che sia analogo a quello relativo alle attività degli organi interni allo stesso.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione ha ritenuto che potesse risultare più efficace ricondurre le attività relative all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, al collaudo, fino alla piena funzionalità delle opere, all'opera di SPIM.

Il Comune di Genova ha basato la propria valutazione anche tenendo conto delle peculiarità strutturali e funzionali della Società in house, valutando che la scelta dell'affidamento in oggetto risulti:

- legittima ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 50/2016, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge in quanto SPIM S.p.A. è una società sulla quale il Comune di Genova esercita un controllo analogo; svolge almeno l'80% della propria attività a favore dell'Ente socio ed è a totale partecipazione di capitali pubblici;
- coerente rispetto agli obiettivi della Civica Amministrazione;
- economicamente congrua e vantaggiosa, nei termini sopra esplicitati;
- opportuna in considerazione delle tempistiche e delle agevolazioni procedurali conseguite, avvalendosi di un Ente con elevate e specifiche competenze in materia, soddisfacendo contestualmente le esigenze di efficienza, di economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

5. CONCLUSIONI

In relazione alle verifiche effettuate e alle valutazioni di opportunità effettuate in relazione ai costi e ai tempi garantiti dall'affidamento in house del servizio descritto, si ritiene congrua l'offerta presentata da SPIM per la gestione del servizio in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giuseppe Cardona

(documento sottoscritto digitalmente)